

Nozioni di sicurezza negli ambienti di lavoro

ai sensi del D.Lgs. 81/2008

Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori

- **Il D.Lgs. n. 81 dd. 9/04/2008 e ss.mm.** è il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
- Prosegue il percorso intrapreso con il D.Lgs. 626/1994 che imponeva un cambio di mentalità e un'attenzione costante ai problemi legati alla sicurezza sul lavoro.
- La normativa è rivolta a tutte le attività sia pubbliche che private. Il Decreto coinvolge tutte le figure presenti in azienda: dal Datore di Lavoro ai Lavoratori.

- **Il documento più importante previsto dal D.Lgs. è il D.V.R. Documento di valutazione dei rischi**
- La valutazione dei rischi è uno degli obblighi principali del Datore di Lavoro. Rappresenta un'importante attestazione di tutte le misure di prevenzione e protezione che sono state adottate all'interno dell'azienda per migliorare i livelli di sicurezza.
- Per effettuare la valutazione dei rischi di una realtà lavorativa occorre individuare tutti i pericoli connessi all'attività svolta e quantificare il rischio, ossia la probabilità che un pericolo si tramuti in danno.
- La valutazione dei rischi deriva quindi da un'attenta analisi che il **Datore di Lavoro** effettua insieme ad altre importantissime figure aziendali:

il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

il Medico Competente

e con parere del/dei Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza

- La valutazione dei rischi è molto importante perché permette di compiere una **dettagliata catalogazione di tutti i pericoli** che i lavoratori possono incontrare mentre svolgono un lavoro in azienda, **anche quello che apparentemente può sembrare il più innocuo** perché non comporta l'utilizzo di grossi macchinari o perché non richiede, ad esempio, di salire su scale o impalcature.
- Nel DVR deve essere inoltre presente un programma di miglioramento della sicurezza che riporta tutte le misure di prevenzione predisposte, il soggetto responsabile dell'attuazione ed una programmazione temporale.

□ **STRUTTURA DEL DOCUMENTO**

- a) Presentazione dell'azienda
- b) Luoghi di lavoro (reparti, piani,.....)
- c) Servizi erogati (residenziali, semiresidenziali, servizi per esterni,.....)
- d) elenco della documentazione obbligatoria che deve essere presente in Azienda (es. certificato di agibilità, CPI, dichiarazioni di conformità edifici...)
- e) Impianti tecnologici (impianto elettrico, centrale termica, antincendio, gas medicali, ascensori, ...)
- f) Organigramma aziendale
- g) attività svolte dal personale in base alla mansione (ausiliare, OSS, Infermiere, F.T., operaio, operatore di animazione, cuoco, addetto al servizio lavanderia/cucina, amministrativo, coordinatore.....)
- h) analisi degli infortuni verificatesi nel corso degli anni

Fanno inoltre parte del DVR le seguenti ulteriori valutazioni di rischi specifici:

- valutazione del rischio incendio e relative misure preventive protettive e precauzionali (Piani di emergenza ed evacuazione)
- valutazione del rischio chimico
- valutazione stress lavoro correlato
- valutazione di altri rischi specifici (rumore e vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, traino spinta,.....).

Per ogni tipologia di mansione nel DVR viene evidenziato:


- descrizione dell'attività svolta;
- rischi individuati e loro valutazione;
- misure di sicurezza ed igiene adottate (prevenzione);
- programmi di miglioramento (formazione ed informazione al personale);
- DPI messi a disposizione;

PRINCIPALI RISCHI INDIVIDUATI IN R.S.A. per la mansione di ausiliare

- ❑ Rischio di incendio, di ustioni, di intossicazione da fumo;
- ❑ Rischio elettrico (impiego di attrezzature elettriche);
- ❑ Rischio di cadute a livello (es. scivolamenti) o dall'alto (utilizzo di scale);
- ❑ Rischio movimentazione manuale dei carichi (sollevamento di pazienti con modalità non corrette) – *valutazione MAPO* – informazione – procedure – formazione sul campo;
- ❑ Rischio chimico (schede di sicurezza);
- ❑ Rischio biologico (rischio di contrarre infezioni per contatto con sostanze o attrezzi infetti);
- ❑ Rischio di ferite, tagli e punture;

I soggetti del sistema di prevenzione aziendale

Datore di lavoro



Medico Competente.

R.S.P.P.




Lavoratori.



R.L.S.



Soggetti e Organi della Sicurezza





DEFINIZIONI

DATORE DI LAVORO

QUALSIASI PERSONA FISICA, soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore che ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni.

COMPITI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL D.L.

- valuta tutti i rischi con la conseguente elaborazione del D.V.R.;
- designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- nomina il RSPP e il M.C.;
- deve formare e informare i lavoratori sui rischi;
- deve fornire i necessari DPI;
- organizza l'attività di impresa** per portare a termine il lavoro che dovranno svolgere i dipendenti con **l'obbligo di salvaguardare l'integrità psicofisica dei lavoratori** eliminando o cercando di ridurre al massimo i rischi che possono procurare dei danni ai lavoratori;

- ❑ deve mettere il lavoratore nelle condizioni di **utilizzare macchinari, utensili e strumentazioni che non presentino nessun rischio** per la salute e l'integrità
- ❑ **deve vigilare e verificare il rispetto da parte dei lavoratori delle norme antinfortunistiche.** Da un lato deve garantire una corretta informazione ed un esatto addestramento, dall'altro deve osservare attentamente che quanto insegnato sia poi messo in pratica dai suoi lavoratori.



DEFINIZIONI

DIRIGENTE

E' la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attuа le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.**



DEFINIZIONI

PREPOSTO

E' la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute**, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

COMPITI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL PREPOSTO

- controllo dei lavoratori per verificare il rispetto delle leggi e delle norme aziendali che attengono la salute e la sicurezza sul lavoro;
- verificare l'utilizzo corretto da parte dei lavoratori dei DPI e delle strumentazioni necessarie per svolgere la propria mansione;
- vigilanza sulla presenza di rischi imminenti o di pericoli immediati;
- partecipazione periodica ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza;
- segnalare al D.L. deficienze delle attrezzature e dei DPI nonché di ogni situazione di pericolo che si verifichi sul lavoro



DEFINIZIONI LAVORATORE

E' la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro **pubblico o privato, con o senza retribuzione**, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, **esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari**

COMPITI - OBBLIGHI - RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI

1. Ogni lavoratore **deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro**, sulle quali ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, in base alla sua formazione nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) **contribuire**, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, **all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza** sui luoghi di lavoro;

b) **osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti**, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) **utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e** nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale (DPI) messi a loro disposizione;

e) **segnalare immediatamente** al datore di lavoro, al dirigente o al preposto **le deficienze dei mezzi e dei dispositivi** di cui alle lettere c) e d) (*attrezzature di lavoro, sostanze pericolose, mezzi di trasporto ...*), nonché **qualsiasi eventuale condizione di pericolo** di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque **disposti dal Medico Competente.**



DEFINIZIONI

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

Persona designata dal Datore di Lavoro in possesso delle capacità e di attitudini professionali adeguate. Può essere un dipendente dell'azienda od un consulente esterno.

COMPITI – OBBLIGHI - RESPONSABILITÀ DEL RSPP

Una delle caratteristiche di maggior rilievo del RSPP è quella di essere un soggetto che esercita una **funzione consultiva e propositiva**. In particolare:

- **rileva i fattori di rischio**, determina nello specifico i rischi presenti ed elabora un piano contenente le misure di sicurezza da applicare per la tutela dei lavoratori;
- **presenta i piani formativi ed informativi** per l'addestramento del personale;
- **collabora con il datore di lavoro** nella elaborazione dei dati riguardanti la descrizione degli impianti, i rischi presenti negli ambienti di lavoro, la presenza delle misure preventive e protettive e le relazioni provenienti dal medico competente, allo scopo di effettuare la **valutazione dei rischi aziendali**.



DEFINIZIONI

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

□ **COMPITI – OBBLIGHI - RESPONSABILITÀ DEL RLS**

- riceve una formazione adeguata;
- ha accesso nei locali aziendali;
- è consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi, sulla programmazione e realizzazione della prevenzione aziendale;
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti dei servizi di prevenzione (incendi, primo soccorso, evacuazione dei luoghi di lavoro) e del Medico Competente;
- riceve le informazioni e la documentazione sulla valutazione dei rischi e sulle relative misure di prevenzione;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- propone attività di prevenzione per tutelare i lavoratori;
- ha l'obbligo di comunicare al Datore di Lavoro i rischi individuati;
- può fare ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure preventive presenti in azienda siano insufficienti a garantire la tutela fisica dei lavoratori;
- partecipa alla riunione periodica annua;

DEFINIZIONI

MEDICO COMPETENTE (MC)



Il **Medico Competente**, viene nominato dal datore di lavoro allo scopo di svolgere **un'attività di sorveglianza sanitaria e di prestare collaborazione** nella valutazione dei rischi.

I medici che possono svolgere questo ruolo aziendale devono essere in possesso di specializzazione in medicina del lavoro o di altre qualifiche fissate dal D.Lgs. 81; sono **inseriti nell'elenco dei medici competenti tenuto presso il Ministero della salute** e sono obbligati a partecipare al programma di educazione continua in medicina.

COMPITI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL M.C.

- ❑ elabora in collaborazione con il D.L. il Documento di valutazione dei Rischi, lo rivede periodicamente apportando suggerimenti e migliorie;
- ❑ effettua un sopralluogo agli ambienti di lavoro;
- ❑ partecipa alla riunione periodica sulla sicurezza;
- ❑ effettua la sorveglianza sanitaria (per sorveglianza sanitaria si intende la visita medica al lavoratore per valutare i rischi e gli eventuali danni alla salute causati dall'attività lavorativa) elaborando un protocollo in base alle specifiche mansioni dei lavoratori;
- ❑ effettua le visite mediche con la periodicità definita nel Protocollo, ogni qualvolta il lavoratore ne faccia richiesta (se ritenuta dal M.C. relativa all'esposizione specifica lavorativa), ad ogni cambio di mansione che esponga il lavoratore a rischi differenti, alla cessazione del rapporto di lavoro e in fase pre-assuntiva;
- ❑ **tutti i dati** vengono **registrati dal Medico** in apposita cartella sanitaria;
- ❑ dall'esito della sorveglianza sanitaria ne deriva un **giudizio di idoneità o inidoneità** (anche con limitazioni o prescrizioni), per la mansione specifica;

Mappatura casi di emergenza

Apposita procedura che definisce le responsabilità e le modalità di gestione delle principali emergenze:

- Black out elettrico
- Blocco di impianti elevatori
- Interruzioni di ossigeno terapeutico
- Interruzione alimentazione idrica
- Interruzione di comunicazioni (telefoniche, telematiche, trasmissioni dati....)

Per ciascuna emergenza sono state definite le relative **norme comportamentali** alle quali il personale si deve attenere.

Procedure antincendio

Le procedure antincendio sono definite nel Piano di emergenza ed evacuazione di ciascuna struttura.

Il Piano definisce le azioni prioritarie da compiere al verificarsi di una emergenza che può essere:

- Legata ai rischi propri dell'attività
- Dovuta a cause esterne (allagamenti, terremoti, condizioni meteorologiche estreme)

L'analisi dei rischi che possono portare a situazioni di emergenza è la base per predisporre il Piano.

Il rischio di incendio è una delle emergenze più significative.

Per la particolare tipologia delle persone che sono ospitate (anziani non autosufficienti) la valutazione del rischio di incendio per l'APSP è: **rischio di incendio elevato.**

Sono state predisposte apposite procedure che identificano le azioni che il personale deve intraprendere allo scattare dell'allarme antincendio.

Alla scattare dell'allarme antincendio ciascun operatore deve attivarsi ed effettuare le azioni che sono definite nella specifica procedura *Azioni da intraprendere allo scattare dell'allarme antincendio* (una per ogni struttura). A tale scopo i nuovi operatori vengono formati affinché siano in grado di compiere le azioni richieste.

Se le condizioni dell'ambiente sono diventate pericolose per il fumo e per il calore si devono far intervenire i Vigili del Fuoco (*procedura chiamata di emergenza*).

Nel Piano di emergenza sono previste:

- **squadra antincendio** composta da un Coordinatore, un Vicecoordinatore e dagli addetti alle emergenze (operatori in possesso dell'attestato di idoneità tecnica) che devono mettersi a disposizione del Coordinatore;
- **squadra di primo soccorso** composta da tutti gli infermieri in turno